Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

APPROFONDIMENTO

**Per studi professionali**
Adempimenti e contabilità

RISORSA

N. 02/2026
Aggiornata al 14/10/2026

# Chiusura IVA annuale: dichiarazione, saldo e credito

*Come impostare la chiusura dell'anno IVA 2026: quadrature, termini di invio, saldo, uso del credito e correzioni, con le novità entrate in vigore nel 2026.*

La dichiarazione IVA annuale è il momento in cui l'anno contabile viene messo alla prova: ogni liquidazione periodica, ogni F24 e ogni scelta sulla detrazione devono tornare. Per lo studio è anche il passaggio che decide come e quando il cliente potrà usare il credito, e se servirà il visto di conformità.

Questa guida segue l'ordine con cui conviene lavorare la chiusura dell'anno d'imposta 2026 (dichiarazione da presentare nel 2027): quadrature preliminari, termini di invio, saldo, destinazione del credito, controlli e correzioni. I riferimenti sono alle norme vigenti al 14 ottobre 2026. Il modello e le istruzioni per l'anno 2026 vanno controllati quando l'Agenzia delle Entrate li approva, perché possono introdurre nuovi righi o controlli.

## 01 Il quadro normativo per la chiusura 2026

La dichiarazione annuale è regolata dall'**art. 8 del D.P.R. 322/1998**: si presenta in via telematica **tra il 1° febbraio e il 30 aprile** dell'anno successivo a quello d'imposta. Per l'anno 2026 la finestra va quindi dal 1° febbraio al 30 aprile 2027 (venerdì). L'obbligo vale anche per chi non ha effettuato operazioni imponibili; sono esonerati, tra gli altri, i soggetti che nell'anno hanno registrato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, a meno che non siano tenuti alle rettifiche della detrazione o abbiano effettuato operazioni intracomunitarie.

Tre novità del 2026 incidono sul lavoro di chiusura:

— **Detrazione biennale.** Il D.Lgs. 148/2026 (il correttivo noto come Omnibus) ha modificato gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972: il diritto alla detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa al *secondo anno successivo* a quello in cui è sorto, e le fatture d'acquisto vanno registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di *ricezione* della fattura (art. 25). Il testo vigente è in vigore dal 12 agosto 2026.

— **Compensazioni e ruoli.** La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 116) ha abbassato da € 100.000 a € 50.000 la soglia dei carichi iscritti a ruolo oltre la quale è vietata la compensazione orizzontale dei crediti.

— **Testo unico IVA.** Il D.Lgs. 10/2026 riordina la disciplina IVA e si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 171 del testo unico); dalla stessa data sono abrogate, tra le altre, le norme del D.P.R. 633/1972 su rimborso e garanzie (artt. 30 e 38-bis) e l'art. 6 della L. 405/1990. Dal 2027 si applicano anche il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che sostituisce gli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 241/1997, e il D.Lgs. 141/2026, che abroga tra l'altro l'art. 21-bis del D.L. 78/2010 e l'art. 57 del D.P.R. 633/1972. Il testo unico IVA non detta una regola transitoria espressa per gli adempimenti del 2027 relativi all'anno 2026: le regole descritte in questa

guida sono quelle vigenti al 14 ottobre 2026 e vanno ricontrollate sulla norma in vigore al momento di ciascun adempimento.

> **Attenzione.** Per la detrazione biennale il decreto non detta una disciplina transitoria esplicita. È discusso se il termine lungo valga anche per i diritti sorti prima del 12 agosto 2026 (per quelli sorti nel 2024 e nel 2025 il termine previgente era già scaduto, rispettivamente il 30 aprile 2025 e il 30 aprile 2026). Finché non arrivano chiarimenti ufficiali, per i diritti sorti prima del 12 agosto 2026 conviene non fare affidamento sul termine lungo.

## 02 Quadrature da fare prima di compilare

La dichiarazione si chiude in poche ore quando l'anno è stato lavorato bene; si trascina per settimane quando le incongruenze vengono scoperte in compilazione. Conviene fissare con il cliente una sessione di quadratura a gennaio, prima dell'invio di qualsiasi dato.

- **Registri contro liquidazioni.** I totali annui dei registri vendite e acquisti, per aliquota e per natura dell'operazione, devono coincidere con la somma delle liquidazioni periodiche comunicate con la LIPE. Una differenza segnala quasi sempre una registrazione tardiva o un documento imputato al periodo sbagliato.
- **Liquidazioni contro F24.** Ogni debito periodico deve trovare il suo versamento, comprensivo degli interessi dell'1% per i trimestrali e dell'acconto di dicembre. I debiti non superiori a € 100 rinviati al periodo successivo vanno ricostruiti mese per mese.
- **Registro acquisti contro area Fatture e corrispettivi.** Le fatture ricevute tramite SdI e non registrate sono IVA potenzialmente detraibile ancora recuperabile; quelle registrate ma assenti dal portale vanno verificate (documenti esteri, cartacei, doppie registrazioni).
- **Detrazione ridotta.** Pro rata (art. 19, c. 5, e art. 19-bis del D.P.R. 633/1972) da ricalcolare in via definitiva sull'anno, rettifiche della detrazione per cambi di destinazione dei beni (art. 19-bis2), indetraibilità oggettive.
- **Plafond.** Per gli esportatori abituali, ricostruzione del plafond disponibile e utilizzato e riscontro con le dichiarazioni d'intento ricevute.
- **Operazioni con l'estero.** Coerenza tra fatture di cessione intracomunitaria, integrazioni degli acquisti (documenti TD17, TD18, TD19) ed elenchi Intrastat.

> **Da sapere.** Se i dati del quarto trimestre vengono inseriti nella dichiarazione annuale al posto della LIPE separata, la dichiarazione va presentata entro la fine di febbraio (art. 21-bis D.L. 78/2010). Per il 2027 il 28 febbraio cade di domenica: il termine slitta al 1° marzo 2027 (art. 7, c. 1, lett. h), D.L. 70/2011). L'invio anticipato serve anche per usare prima il credito oltre € 5.000.

## 03 Saldo: termini, differimento e rateazione

Il saldo a debito, cioè la differenza tra l'imposta dovuta per l'anno e quanto già versato con le liquidazioni periodiche e l'acconto, si versa **entro il 16 marzo** (art. 6 D.P.R. 542/1999). Per il saldo 2026 il termine è martedì **16 marzo 2027**, con codice tributo 6099. In alternativa il saldo può essere versato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (art. 17, c. 1, D.P.R. 435/2001), maggiorandolo dello **0,40% per ogni mese o frazione di mese** successivo al 16 marzo.

Le somme dovute a saldo possono essere rateizzate in rate mensili di pari importo ai sensi dell'**art. 20 del D.Lgs. 241/1997**. Dopo le modifiche del D.Lgs. 1/2024 la rateazione deve chiudersi entro il **16 dicembre** dell'anno

di presentazione della dichiarazione; le rate scadono il 16 di ogni mese e sono maggiorate degli interessi previsti dalla stessa norma (tasso dell'art. 9 del D.P.R. 602/1973 aumentato di un punto percentuale). L'acconto IVA di dicembre resta escluso dalla rateazione.

| SCELTA | QUANDO CONVIENE | COSA CONTROLLARE |
|---|---|---|
| Versamento al 16 marzo | Liquidità disponibile, nessuna esigenza di coordinamento con le imposte sui redditi | Codice 6099, anno di riferimento 2026 |
| Differimento al termine delle imposte sui redditi | Si vuole unificare la pianificazione dei versamenti estivi | Maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione dal 17 marzo |
| Rateazione | Saldo rilevante da diluire nell'anno | Prima rata alla scadenza scelta, ultima entro il 16 dicembre, interessi sulle rate successive |

Sul saldo omesso o tardivo si applica la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, ridotta alla metà entro 90 giorni), regolarizzabile con il ravvedimento dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

## 04 Credito: detrazione, compensazione o rimborso

L'eccedenza a credito ha tre destinazioni possibili, che si possono combinare indicando le quote nel quadro VX: riporto in detrazione nell'anno successivo, compensazione orizzontale in F24, rimborso. La scelta va fatta guardando al piano di versamenti del cliente dei dodici mesi successivi, non soltanto all'importo.

**Compensazione orizzontale.** Per il credito IVA annuale l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che la compensazione per importi superiori a **€ 5.000 annui** può essere effettuata soltanto **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Fino a € 5.000 il credito 2026 è utilizzabile dal 1° gennaio 2027 anche prima dell'invio. Oltre la stessa soglia serve il **visto di conformità** o, in alternativa, la sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale (art. 10 D.L. 78/2009).

Restano da verificare, prima di ogni F24 con crediti:

- il **limite annuo** dei crediti compensabili, pari a € 2.000.000 per anno solare e calcolato cumulativamente su tutti i crediti del contribuente (art. 34 L. 388/2000; limite elevato dall'art. 1, c. 72, L. 234/2021);
- il **divieto in presenza di ruoli**: carichi scaduti oltre € 50.000 bloccano la compensazione orizzontale (art. 37, c. 49-quinquies, D.L. 223/2006, soglia ridotta dalla L. 199/2025), salvo provvedimenti di sospensione o piani di rateazione non decaduti; resta poi il divieto di compensare, fino a concorrenza, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti oltre € 1.500;
- le ipotesi di **scarto dell'F24** per partita IVA cessata d'ufficio o esclusa dalla banca dati VIES (art. 17, c. 2-quater e 2-quinquies, D.Lgs. 241/1997).

**Rimborso.** Il rimborso dell'eccedenza annuale è ammesso per importi superiori a € 2.582,28 nei soli casi dell'**art. 30 del D.P.R. 633/1972**: aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, operazioni non imponibili superiori al 25% del totale, acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, prevalenza di operazioni non soggette per carenza di territorialità, casi dell'art. 17, c. 3; oppure quando il credito risulta anche dalle dichiarazioni dei due anni precedenti (nel limite del minore degli importi) e in caso di cessazione dell'attività. Fino a € 30.000 il rimborso non richiede garanzie. Oltre questa soglia l'**art. 38-bis** richiede la garanzia oppure, per i soggetti non a rischio, la dichiarazione con visto di conformità accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva sulla solidità patrimoniale, sulla continuità aziendale e sulla regolarità contributiva.

## 05 Il visto di conformità: cosa si firma davvero

Il visto non è una formalità di invio: attesta la corrispondenza dei dati della dichiarazione alla documentazione e alle scritture contabili, e quella delle scritture alla documentazione. Su chi lo appone grava una responsabilità propria, distinta da quella del contribuente. Un metodo di lavoro difendibile prevede:

- un fascicolo per ogni visto, con le quadrature di cui alla sezione precedente, gli estratti dei registri e un campione documentato delle fatture d'acquisto più rilevanti per importo;
- la verifica della regolare tenuta dei registri IVA e dei versamenti periodici;
- per i crediti da operazioni non imponibili o da acquisti di beni ammortizzabili, il controllo dei presupposti specifici (prove di cessione intracomunitaria, dichiarazioni d'intento, fatture e contratti dei beni strumentali);
- una check-list sottoscritta e conservata, utile in caso di controllo sull'attività del soggetto che ha rilasciato il visto.

I contribuenti con un punteggio di affidabilità ISA elevato possono essere esonerati dal visto entro i limiti stabiliti dal regime premiale (art. 9-bis, c. 11, D.L. 50/2017). Le soglie e i punteggi sono fissati ogni anno con provvedimento: vanno verificati sul provvedimento relativo all'anno di riferimento prima di rinunciare al visto.

**Da sapere.** Visto e garanzia operano su piani diversi: il visto riguarda la compensazione oltre € 5.000 e il rimborso senza garanzia oltre € 30.000. Un cliente che chiede un rimborso alto può scegliere la garanzia al posto del visto; un cliente che vuole compensare oltre € 5.000 non ha alternative al visto o alla sottoscrizione dell'organo di revisione.

## 06 Errori, integrativa e sanzioni

Gli errori e le omissioni si correggono con la **dichiarazione integrativa** (art. 8, c. 6-bis, D.P.R. 322/1998), entro i termini di accertamento dell'art. 57 del D.P.R. 633/1972. Gli effetti cambiano a seconda di quando la si presenta:

| INTEGRATIVA A FAVORE PRESENTATA | USO DEL CREDITO CHE NE DERIVA | RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| Entro il termine della dichiarazione del periodo successivo | Detrazione nelle liquidazioni o nella dichiarazione successiva, compensazione in F24, rimborso se ricorrono i presupposti | art. 8, c. 6-ter, D.P.R. 322/1998 |
| Oltre quel termine | Rimborso se ricorrono i presupposti, oppure compensazione per debiti maturati dal periodo successivo a quello di presentazione; il credito va indicato nella dichiarazione dell'anno in cui si presenta l'integrativa | art. 8, c. 6-quater, D.P.R. 322/1998 |

Le principali sanzioni dell'**art. 5 del D.Lgs. 471/1997**, nel testo vigente nel 2026, sono: per l'omessa dichiarazione il 120% dell'imposta dovuta con un minimo di € 250; per la dichiarazione infedele il 70% della maggiore imposta o della differenza di credito, con un minimo di € 150. Se il soggetto ha effettuato solo operazioni per le quali non è dovuta imposta, l'omissione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000. L'uso in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti segue invece l'art. 13 dello stesso decreto (per il credito inesistente il 70% del credito utilizzato).

**Attenzione.** Il credito IVA compensato oltre € 5.000 senza visto, o prima del decimo giorno dalla presentazione della dichiarazione, è utilizzato in violazione delle regole di compensazione: l'F24 può essere scartato o il credito recuperato con sanzioni e interessi. Il controllo del calendario delle compensazioni a inizio anno è uno dei punti in cui l'errore costa di più.

## 07 Calendario operativo della chiusura 2026

| ATTIVITÀ | TERMINE | RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| Acconto IVA (27 dicembre è domenica) | 28 dicembre 2026 | art. 6 L. 405/1990 |
| Utilizzo in compensazione del credito 2026 fino a € 5.000 | dal 1° gennaio 2027 | art. 17 D.Lgs. 241/1997 |
| Versamento IVA di dicembre (16 gennaio è sabato) | 18 gennaio 2027 | art. 1 D.P.R. 100/1998 |
| Apertura della finestra di invio della dichiarazione | 1° febbraio 2027 | art. 8 D.P.R. 322/1998 |
| Dichiarazione con dati del IV trimestre (al posto della LIPE) | 1° marzo 2027 | art. 21-bis D.L. 78/2010 |
| Saldo IVA 2026 o prima rata | 16 marzo 2027 | art. 6 D.P.R. 542/1999; art. 20 D.Lgs. 241/1997 |
| Termine ordinario di invio della dichiarazione | 30 aprile 2027 | art. 8 D.P.R. 322/1998 |
| Ultima rata del saldo | 16 dicembre 2027 | art. 20 D.Lgs. 241/1997 |

Nella pianificazione dello studio conviene anticipare l'invio delle dichiarazioni a credito con visto a febbraio: il credito oltre € 5.000 diventa compensabile dal decimo giorno successivo all'invio, e i clienti con crediti rilevanti ne beneficiano già nei versamenti di marzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 19-bis, 19-bis2, 25, 30, 38-bis, 57

D.P.R. n. 542/1999, art. 6

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17 e 20

D.L. n. 78/2009, art. 10

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34

D.L. 223/2006, art. 37, c. 49-quinquies

L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, c. 116

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 5 e 13

D.Lgs. 148/2026 (correttivo cosiddetto Omnibus)

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo unico IVA)


### Lavoriamo anche *con gli studi*

Supporto su operazioni straordinarie, pratiche complesse e gestione degli adempimenti: in collaborazione, nel rispetto del rapporto con il vostro cliente.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.